


COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO SPECIALE PER LE ARMI D.M. N. 145 DEL 4.3.1987

Approvato con deliberazione consiliare n° 3 di data 28 febbraio 2005

INDICE

INDICE.....	2
ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.....	3
“ALTA VALSUGANA”	3
ART. 1 – Disposizioni generali	3
ART. 2 – Tipo delle armi in dotazione	3
ART. 3 – Numero delle armi in dotazione.....	3
ART. 4 – Servizi svolti con armi	3
ART. 5 – Assegnazione dell’arma.....	4
ART. 6 – Modalità di porto dell’arma	4
ART. 7 – Doveri dell’assegnatario	4
ART. 8 – Custodia delle armi	5
ART. 9 – Armadi metallici	5
ART. 10 – Armeria	5
ART. 11 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	5
ART. 12 – Sostituzione delle munizioni.....	6
ART. 13 – Controlli e sorveglianza	6
ART. 14 – Doveri del consegnatario	6
ART. 15 – Addestramento al tiro.....	6
ART. 16 – Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto	7
NORME TRANSITORIE FINALI.....	7
ART. 17– Rinvio alle disposizioni generali.....	7

ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE “ALTA VALSUGANA”

ART. 1 – Disposizioni generali

Le norme del presente regolamento speciale adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, recante le norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di “Agenti di P.S.”, hanno lo scopo di disciplinare l'acquisto, la custodia, la detenzione, il trasporto, il porto, l'addestramento e l'impiego dei materiali d'armamento, completando le disposizioni di Legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi nonché la capacità e competenza nel loro impiego.

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Pergine Valsugana in quanto aderente alla gestione associata del servizio di polizia municipale per la quale il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di Comune capofila.

ART. 2 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico in calibro 9 x 21 mm. Il modello viene scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

Il Corpo di Polizia Municipale viene dotato di armi bianche (sciabole) per l'alta uniforme storica e armi da fuoco (pistole e fucili) nella consistenza e nella tipologia previste dagli art. 3 e 4 del D.M. 04.03.1987, n° 145. L'arma da fuoco lunga di cui al 3° comma, lett. “b”) dell'art. 4 è del tipo a canna rigata impiegante munizionamento non spezzato e dovrà essere corredata da idonea ottica di puntamento.

ART. 3 – Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco del comune capofila.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Commissario del Governo per la Provincia di Trento.

ART. 4 – Servizi svolti con armi

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n° 145, l'arma corta in dotazione, durante i:

- servizi di vigilanza al patrimonio comunale;
- pattuglie automontate diurne e notturne nonché pattuglie appiedate notturne;
- servizi svolti su ordine dell'Autorità Giudiziaria;

- servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
- servizi di supporto ad altre Forze di Polizia, comandati a termine di legge;
- servizi di pronto intervento;
- altri casi su disposizione del Comandante del Corpo.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n° 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.

L'arma da fuoco lunga viene custodita nell'armeria del Corpo e verrà assegnata al personale appositamente abilitato al tiro e per i soli servizi di polizia rurale/zoofila e per il tempo strettamente necessario all'intervento.

L'arma bianca viene custodita presso l'armeria del Corpo e viene assegnata di volta in volta al personale che espleta il servizio di Alta Uniforme Storica. Detto personale provvede a depositare l'arma al termine del medesimo.

ART. 5 – Assegnazione dell'arma

Al personale in possesso della qualifica di Agente di P.S. verrà assegnata l'arma corta, la fondina, gli eventuali accessori e le munizioni corrispondenti al calibro.

L'arma da fuoco corta, dotata di due caricatori e di relative munizioni, viene custodita presso l'armeria del Corpo e viene assegnata di volta in volta al personale che espleta uno dei servizi indicati all'art. 4.

L'arma verrà ritirata prima dell'inizio del servizio comandato e verrà riposta in armeria al termine.

Tutto il materiale dovrà essere restituito all'armeria, in pari corrispondenza, nei casi di revoca dell'assegnazione, nei casi di sostituzione dell'arma o delle buffetterie e accessori e nei casi di sospensione o cessazione dal servizio.

ART. 6 – Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore inserito, senza colpo in canna e corredata di caricatore di riserva.

Nei servizi prestati in abiti borghesi il porto dell'arma deve avvenire in modo non visibile con apposita fondina interna, purché nell'ambito del territorio di competenza.

Il Comandante può autorizzare il porto dell'arma in modo non visibile anche quando il personale del Corpo indossa l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Le armi da fuoco lunghe sono portate entro apposite custodie fino al luogo dell'impiego e vi sono riposte subito dopo.

ART. 7 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è consegnata deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
- b) Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;

- c) Segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al comando Carabinieri;
- E' comunque fatto divieto di lasciare armi e munizioni nei cassetti, armadi, scrivanie ecc. presso gli Uffici del Comando, siano essi custoditi o meno, eccezione fatta per gli appositi stipetti corazzati destinati allo scopo.

ART. 8 – Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e munizioni nonché le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in apposito locale all'uopo destinato.

Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte da personale appositamente nominato e in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 9 – Armadi metallici

Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate durante le ore d'ufficio dal consegnatario dell'armeria, che ne risponde.

Fuori dall'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se dal consegnatario.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Comandante del Corpo, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario, in cassaforte o armadio corazzato.

L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

ART. 10 – Armeria

Per la gestione, il controllo e quant'altro attinente all'armeria si osservano le speciali disposizioni dettate dal DM. 1987/145.

ART. 11 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento, con arma priva di caricatore, devono avvenire in luogo appositamente individuato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e munizioni.

E' inoltre fatto divieto di manipolare l'arma e il munizionamento al di fuori delle ipotesi previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento.

All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse in modo ben visibile le prescrizioni di sicurezza.

L'inosservanza delle presenti disposizioni costituisce infrazione disciplinare grave censurabile per iscritto, salvi più severi provvedimenti nei casi di recidiva.

ART. 12 – Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite obbligatoriamente ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio Artificieri dell'Esercito.

ART. 13 – Controlli e sorveglianza

I controlli sulle armi e sulle munizioni sono effettuati dal Comandante.

Il controllo esterno dell'armeria, oltre a quello giornaliero spettante al consegnatario, viene effettuato dal sottufficiale di giornata nel periodo di servizio.

Il Sindaco e il Comandante dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna, diurna e notturna. (art. 16, c.3 del Dm.145/87)

Dei controlli è lasciata traccia ai sensi dell'art. 16, c.2 del D.M.145/87.

ART. 14 – Doveri del consegnatario

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- a) La custodia della armi, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) L'effettuazione dei controlli periodici;
- c) La scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
- d) Disciplina le operazioni relative alle armi, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché l'esecuzione delle ispezioni facendone rapporto per ogni irregolarità.

ART. 15 – Addestramento al tiro

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno tre corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza, al Tiro a Segno Nazionale, locati nella Provincia di Trento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n° 286.

Per ogni appartenente al Corpo viene predisposto un apposito "libretto di Tiro" come modello in uso presso le forze di Polizia dello Stato, nel quale vengono registrati:

- possesso di autorizzazioni di porto d'arma ad uso venatorio, sportivo o di difesa;
- iscrizione al "Tiro a segno Nazionale";
- cicli di addestramento effettuati;
- risultati conseguiti.

La disposizione di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro fuori dal territorio di competenza è comunicata dal Sindaco del comune capofila, al Commissario del Governo per la Provincia di Trento almeno sette giorni prima.

Il Commissario del Governo può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico (D.M. 18 agosto 1989, n° 341).

ART. 16 – Servizi espliciti fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall’ambito territoriale dei Comuni convenzionati, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.

Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell’ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65, che lo stesso sia svolto con le armi.

In tal caso deve essere effettuata comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 17– Rinvio alle disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle Leggi, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello Statuto dell’Ente, nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell’Interno, per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell’articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.